



COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI

PROVINCIA DI COSENZA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 23/12/2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.L.GS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2018

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **11,58**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, previo recapito di appositi avvisi debitamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica **straordinaria**, ed in **prima** convocazione con l'intervento dei Consiglieri:

COGNOME E NOME	PRESENTI
LIRANGI LUIGI	SI
SMIRIGLIA MASSIMILIANO	SI
QUINTIERI ANTONIO	SI
ESPOSITO MASSIMILIANO	NO
SALIMENA MARIA GRAZIA	SI
GIORDANO DOMENICO	SI
DI STASI BELINDA SIMONA	SI
ZICARO DEBORA	SI
RAGO DAMIANO	SI
RUMANO' FRANCESCO	SI
SCIRROTTA VINCENZO	SI
CORSO GAETANO	SI
PUGLIESE EUGENIO	SI

Consiglieri Presenti N. **12**

Consiglieri Assenti N. **1**

Assiste il Segretario Comunale Dott. SPAGNUOLO Elisa .

Presiede il Presidente del Consiglio RAGO DAMIANO .

Il Sindaco Luigi Lirangi, relaziona sull'argomento in trattazione riassumendo la proposta di delibera.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente del Consiglio passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017, il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni";

Richiamato l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2018;

Rilevato che dalla ricognizione effettuata risultano partecipazioni nella Asmenet Calabria soc. cons. a r.l. e Cosenza Acque Spa, ovvero le stesse sono rimaste invariate alle rilevazioni precedenti;

Tenuto conto che dal suddetto piano non si sono rilevati presupposti per l'alienazione delle partecipazioni possedute, mentre sono in atto azioni di razionalizzazione, come indicato nella relazione tecnica allegata alla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2017 e confermato nelle relazioni tecniche allegate alla delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 28/12/2018 ed alla presente delibera;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dai responsabili dei settori, come risultante nell'allegata relazione tecnica;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore economico – finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

con voti **favorevoli n. 8** (otto: Lirangi Luigi, Smiriglia Massimiliano, Quintieri Antonio, Salimena Maria Grazia, Giordano Domenico, Di Stasi Belinda, Zicaro Debora, Rago Damiano), **astenuti n. 4** (quattro: Rumanò Francesco, Scirrotta Vincenzo, Corso Gaetano e Pugliese Eugenio), **assenti n. 1** (uno: Esposito Massimiliano), resi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la ricognizione al 31/12/2018 delle società partecipate del Comune di Terranova da Sibari, analiticamente dettagliate nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione;
- di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- di pubblicare la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- di dichiarare, con analoga votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedervi.

Letto e sottoscritto

**Il Presidente del Consiglio
F.TO RAGO DAMIANO**

**Il Segretario Comunale
F.TO SPAGNUOLO Elisa**

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:
- E' stata pubblicata, mediante affissione all'albo pretorio comunale, il giorno **20.01.2020** per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva:
 - ☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta nessun ricorso;
 - ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Terranova da Sibari, lì **20.01.2020**

Il Segretario Comunale
F.to Adv. Elisa SPAGNUOLO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Terranova da Sibari, lì **20.01.2020**

Il Segretario Comunale
Adv. Elisa SPAGNUOLO